

## La confisca in materia ambientale e la sentenza di proscioglimento *ex art. 131 bis c.p.*

Cass. Sez. III Pen. 2 settembre 2020, n. 24974 - Izzo, pres.; Scarcella, est.; R., ric. (*Annula senza rinvio Trib. Roma 23 maggio 2019*)

**Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione non autorizzata - Attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/o speciali e non pericolosi prodotti da terzi consistenti in rottami ferrosi, lignei ed altri rifiuti in genere, senza la prescritta iscrizione all'Albo gestori - Particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.* - Confisca del veicolo.**

*All'annullamento senza rinvio, da parte della Corte di cassazione, della sentenza di merito perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. non segue la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, disposta a norma dell'art. 260 ter, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, atteso che tale ultima disposizione, prevede che la confisca «(...) consegu(a) obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256». Il riferimento al solo «accertamento del reato», quale condicio sine qua non per l'operatività della confisca obbligatoria, deve essere inteso nel senso che per l'adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e, del resto, l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis, c.p., non esclude la rilevanza penale del fatto ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità.*

(*Omissis*)

### FATTO

1. Con sentenza 23 maggio 2019, il Tribunale di Roma dichiarava il R. colpevole del reato di gestione non autorizzata di rifiuti [art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.], per aver esercitato con il proprio autocarro attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/o speciali e non pericolosi prodotti da terzi consistenti in rottami ferrosi, lignei ed altri rifiuti in genere, senza la prescritta iscrizione all'Albo gestori a norma dell'art. 212, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contestato come commesso in data 27 maggio 2016, e condannandolo, con il concorso di attenuanti generiche, alla pena di 1.800,00 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge.

2. Contro la sentenza ha proposto atto di appello, il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex art. 173 disp. att. c.p.p.*  
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della punibilità del reo per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis, c.p.*

In sintesi, l'appellante sostiene che la sentenza suscita perplessità laddove non ha ritenuto di dover applicare la richiesta causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis, c.p.*, essendo peraltro la decisione basata su argomentazioni contraddittorie rispetto alle risultanze probatorie, la cui corretta valutazione, nel merito, avrebbe dovuto condurre all'applicazione della predetta causa di non punibilità. Sul punto, nonostante fosse stata espressamente fatta richiesta in sede di discussione, il giudice non avrebbe motivato, limitandosi esclusivamente a spiegare quale fosse il proprio convincimento in ordine alla vicenda, ritenendo comunque la modestia dell'offensività del fatto, come desumibile dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ciò che confermerebbe come il giudice fosse convinto della lievità dell'offesa al bene giuridico. Da un punto di vista oggettivo, peraltro, vi erano le condizioni per il riconoscimento di detta causa di non punibilità, in quanto l'attività di raccolta dei rifiuti non rappresentava un'attività posta in essere in maniera abituale, ma esclusivamente un episodio isolato e sporadico, posto in essere in un momento di bisogno e di difficoltà economica, come documentato dallo stato di grave malattia della figlia minore e dell'assoluto stato di indigenza in cui versava la famiglia, e come evincibile del resto dalla assenza di precedenti penali a suo carico. Nella specie, il trasporto di pochi rifiuti non rappresentava un danno grave ed irreparabile, considerato anche il carattere assolutamente isolato del fatto.

Il reo, pertanto, avrebbe agito con superficialità, ma il suo comportamento non avrebbe comportato alcun danno, attesa anche l'assenza di abitudine.

### DIRITTO

1. Il ricorso, così potendosi riqualificare giuridicamente la proposta impugnazione che, sia nella forma che nella sostanza, deduce un vizio di violazione di legge valutabile da questa Corte, è fondato.

2. Ed invero, risulta dalla sentenza impugnata che, all'esito della discussione svoltasi dinanzi al giudice del dibattimento, la difesa dell'allora imputato R. aveva chiesto, in subordine alla applicazione della sola ammenda e dei benefici di legge, che il proprio assistito fosse «assolto» per particolare tenuità del fatto. Il giudice, pur aderendo alla richiesta principale, avendo inflitto

la sola pena dell'ammenda e riconosciuto i doppi benefici di legge, non ha *ex professo* motivato in ordine alla richiesta subordinata, tuttavia ritenendo, in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio *ex art.* 133, c.p., che, in relazione in particolare alla «modesta offensività del fatto nel suo complesso», di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, muovendo da una pena base di 2.700,00 euro di ammenda e riconoscendo al medesimo i doppi benefici di legge.

2.1. È ben vero, osserva il Collegio, che nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte affermato il principio per cui in tema di «particolare tenuità del fatto», la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado. (tra le tante, Sez. V, n. 15658 del 14 dicembre 2018 - dep. 9 aprile 2019, D., rv. 275.635-02).

Tuttavia, proprio l'applicazione di tale principio nel caso esame, esclude che il giudice abbia inteso implicitamente disattendere la richiesta subordinata, in quanto la valutazione da questi condotta, in realtà, era orientata ad escludere la gravità oggettiva del fatto-reato, tanto da esprimersi in termini di «modesta offensività del fatto nel suo complesso», sì da giustificare le circostanze attenuanti generiche e l'irrogazione di una pena contenuta nel minimo edittale [peraltro, optando per la pena pecuniaria e non per quella detentiva, a riprova di un giudizio di scarsa offensività del fatto, muovendo in ogni caso da una pena base di 2.700,00 euro di ammenda, di poco superiore al minimo edittale, laddove si consideri che la violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006, è punita «con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi»], per di più riconoscendo al medesimo imputato i doppi benefici di legge.

3. Ricorrendo le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 131 *bis*, c.p., e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla difesa nell'atto di impugnazione (che, come detto, può essere qualificato come ricorso per cassazione, pur a fronte della natura del mezzo proposto, atto di appello, trattandosi di condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda, in quanto tale inappellabile *ex art.* 593, comma 3, c.p.p.), può ritenersi applicabile la causa di non punibilità richiesta, senza necessità di disporre l'annullamento con rinvio, in base al disposto dell'art. 620, lett. l), c.p.p.

Come già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 *bis* c.p., nel giudizio di legittimità, può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (tra le tante: Sez. I, n. 27752 del 9 maggio 2017 - dep. 5 giugno 2017, Menegotti, rv. 270.271-01).

4. All'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, non segue tuttavia la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, disposta a norma dell'art. 260 *ter*, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, atteso che tale ultima disposizione, prevede che la confisca «(...)consequ(a) obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256».

Il riferimento al solo «accertamento del reato», quale *condicio sine qua* non per l'operatività della confisca obbligatoria, deve essere inteso nel senso che per l'adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e, del resto, l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 *bis*, c.p., non esclude la rilevanza penale del fatto ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità.

A sostegno di quanto sopra, si noti, questa stessa Corte ha ritenuto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186, comma 2, lett. d), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento (In motivazione la Corte ha precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'accertamento del reato: Sez. IV, n. 7526 del 4 dicembre 2018 - dep. 19 febbraio 2019, P.G. c. Gansi, rv. 275.127-01).

Nessun dubbio, infine, in ordine al mantenimento della confisca e distruzione dei rifiuti, disposta *ex art.* 240, c.p., trattandosi di misura di sicurezza, la cui adozione è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.

5. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 *bis*, c.p., ferme restando le statuizioni accessorie. Motivazione semplificata.

(*Omissis*)

## La confisca in materia ambientale e la sentenza di proscioglimento *ex art. 131 bis c.p.*

1. *La vicenda processuale.* La sentenza della Suprema Corte oggetto del presente elaborato si colloca nell'ambito della vicenda avente ad oggetto la contestazione a carico dell'imputato del reato di gestione non autorizzata di rifiuti [art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.]: in particolare, R. era stato condannato dal Tribunale di Roma per avere lo stesso esercitato con il proprio autocarro attività di raccolta e trasporto di «rifiuti urbani e/o speciali e non pericolosi prodotti da terzi consistenti in rottami ferrosi, lignei ed altri rifiuti in generi», in assenza della prescritta iscrizione all'Albo dei gestori a norma dell'art. 212, d.lgs. n. 152/2006.

Avverso la sentenza di primo grado la difesa formulava appello – convertito poi in ricorso per cassazione – deducendo il vizio di omessa motivazione in relazione alla istanza di esclusione della punibilità del *reo* per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.*

In particolare, nell'interesse dell'imputato veniva messa in luce la complessiva modestia dell'offensività del fatto di reato commesso, avendo riguardo alla attività di raccolta dei rifiuti svolta in maniera non abituale, isolata e sporadica, e per di più «*in un momento di bisogno e di difficoltà economica, come documentato dallo stato di grave malattia della figlia minore e dell'assoluto stato di indigenza in cui versava la famiglia, e come evincibile del resto dalla assenza di precedenti penali a suo carico*».

La sostanziale lievità dell'offesa al bene giuridico tutelato – seppure di fatto avvenuta – sarebbe stata, secondo la difesa, confermata in primo grado:

- dal riconoscimento in capo al *reo* delle circostanze attenuanti generiche nonché dei doppi benefici di legge;
- dalla scelta del tipo di sanzione applicata all'imputato (pena pecuniaria in luogo di quella detentiva);
- dalla scelta del *quantum* sanzionatorio [pena base di 2.700,00 € di ammenda, di poco superiore al minimo edittale, laddove si consideri che la violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, è punita «*con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi*»].

La Suprema Corte, nel ritenere l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato fondato, dispone quindi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, enunciando al tempo stesso i confini applicativi dell'istituto della confisca speciale disciplinata *ex art. 260 ter*, comma 5, T.U.A.: segnatamente, il Collegio statuisce come all'annullamento della pronuncia in sede di legittimità non segue automaticamente la revoca della citata sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, atteso che tale ultima disposizione prevede che la confisca «*(...) consegu(a) obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 256, comma 1*».

La Suprema Corte dunque conclude che ai fini dell'adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la emanazione di una pronuncia di condanna (ovvero di una sentenza *ex art. 444 c.p.p.*). Del resto, aggiunge, «*l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis c.p., non esclude la rilevanza penale del fatto ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità*».

2. *Inquadramento sistematico dell'istituto della confisca speciale ex art. 260 ter, comma 5, T.U.A.* Il caso oggetto della presente trattazione fa riferimento alla confisca disposta obbligatoriamente in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti: essa ha ad oggetto il veicolo ovvero qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, salva l'ipotesi in cui gli stessi appartengano (non fittiziamente) a persona estranea al reato.

In particolare, il comma 5 richiama la disposizione che lo precede estendendone la applicabilità anche al caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 256 T.U.A., norma che appunto si riferisce al reato oggetto della presente vicenda processuale.

La disposizione di cui all'art. 260 *ter*, comma 5, T.U.A. disciplinante la confisca del mezzo di trasporto impiegato per l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza del prescritto titolo abilitativo, necessita una lettura «combinata» con la norma

contenuta nell'art. 259, comma 2, T.U.A. Lettura che, a parere di chi scrive, mette in luce un difetto di coordinamento delle disposizioni legislative in tema di misure ablativo applicabili alla fattispecie di gestione illecita di rifiuti.

In particolare, quest'ultima prevede che *«alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto»*.

Mentre quindi la prima (art. 260 *ter*, comma 5, T.U.A.) fa riferimento alla carenza *tout court* di un qualche titolo autorizzativo ai fini dello svolgimento della gestione dei rifiuti, la seconda (art. 259, comma 2, T.U.A.) è correlata alla ipotesi (più lieve) di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. L'ambito applicativo delle due norme pare dunque parzialmente sovrapporsi, tanto che in dottrina<sup>1</sup> è stato osservato come la previsione di due distinte norme in tema di confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti risulti in realtà pleonastica.

A ben vedere, tuttavia, si ravvisa una differenza nel contenuto normativo delle due disposizioni, che rileva ai fini della presente trattazione: segnatamente, mentre la norma di cui all'art. 260 *ter*, comma 5, T.U.A. delinea come proprio presupposto applicativo *«l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256»*, l'art. 259, comma 2, T.U.A. fa espresso riferimento *«alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»*.

La distinzione evidenziata non emerge solo sul piano del dato letterale, posto che la Suprema Corte, per giungere all'accoglimento del ricorso, ha fondato l'intero impianto motivazionale della sentenza in commento proprio sull'inciso *ex art. 260 ter*, comma 5, T.U.A. riferito *«all'accertamento delle violazioni»*.

In particolare, la Corte ha enunciato la applicabilità della confisca anche nel caso in cui il *reo* risulti prosciolto per particolare tenuità del fatto (pur sempre) commesso, proprio in ragione del fatto che *«per l'adozione della misura ablativa non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna»*. Sul punto la Corte ha evidenziato come *«l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis c.p., non escluda la rilevanza penale del fatto ma ne attesti solo il profilo di particolare tenuità»*.

In sostanza:

- ai fini dell'applicazione della confisca obbligatoria *ex art. 260 ter*, comma 5, T.U.A. il legislatore ha ritenuto sufficiente che il fatto di reato della gestione illecita dei rifiuti venga meramente «accertata»,
- mentre, con riguardo alla confisca *ex art. 259*, comma 2, T.U.A. (prevista, sempre per un caso di gestione illecita di rifiuti, ma questa volta non già non autorizzata ma solamente svolta con inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo) il dato normativo richiede che tale violazione venga formalmente cristallizzata in una sentenza di condanna (ovvero di patteggiamento).

La giurisprudenza di legittimità, proprio con riguardo alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, aveva in passato statuito come tale misura non potesse trovare applicazione nelle ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, ma solo nelle ipotesi di condanna o di decisione *ex art. 444*, c.p.p., come espressamente previsto nell'art. 240, comma 1, c.p. (e nell'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/2006)<sup>2</sup>.

L'orientamento citato, in palese contraddittorietà rispetto a quanto poi enunciato nella sentenza in commento, aveva formulato tale conclusione quale diretto corollario della natura sanzionatoria della confisca, concludendo come la stessa non potesse venir applicata nei casi di prescrizione, ma solo attraverso una pronuncia di condanna.

In particolare, i Giudici di legittimità erano giunti a rilevare la natura obiettivamente afflittiva della misura di sicurezza in esame, definita *«(...) una forma di "rappresaglia legale" nei confronti dell'autore del reato, finalizzata a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale*

<sup>1</sup> V. TONDI, *Il sequestro preventivo nel procedimento per reati ambientali*, in G. SPANGHER (a cura di), *Sequestri impeditivi e reati ambientali*, in *Giur. it.*, 2018, 6, 1531-1548.

<sup>2</sup> Cass. Sez. III Pen. 28 febbraio 2018, n. 9070, Carfi Servizi Ecologici S.r.l, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it).

*tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva – a volte molto più pesante della sanzione penale principale – debba obbligatoriamente intervenire. Ed è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi*<sup>3</sup>.

3. *Le conclusioni della Suprema Corte.* L'arresto giurisprudenziale in parola, dunque, rappresenta una rilevante presa di posizione da parte dei Giudici di legittimità con riguardo al tema relativo alla natura giuridica della sentenza di proscioglimento *ex art. 131 bis c.p.*: questa, infatti, contenendo una sostanziale valutazione – oggettiva e soggettiva – circa la sussistenza del fatto di reato e la sua riconducibilità all'imputato, esprime una valutazione in termini di «*oggettiva contrarietà al diritto*»<sup>4</sup> del fatto in contestazione. Tale provvedimento giudiziale quindi – pur collocandosi del novero delle possibili forme di epilogo proscioglitivo del procedimento penale – contiene di fatto una sostanziale affermazione (seppur di scarso rilievo) della offesa al bene giuridico tutelato. Proprio tale tenuità della lesione all'interesse protetto costituisce fattore tale da elidere, per ragioni di politica criminale la cui ponderazione è rimessa alla esclusiva discrezionalità del legislatore, la sola punibilità della condotta illecita, ovvero «*la corrispondenza ad essa del diritto-dovere da parte dell'ordinamento di irrogare la sanzione penale, ma non è anche fattore idoneo ad escludere nella medesima condotta la esistenza di tutte le altre caratteristiche proprie dell'illecito penale, che anzi ne viene, in qualche modo, accertato nei suoi profili strutturali*»<sup>5</sup>.

Ebbene, proprio la sostanziale affermazione del fatto criminoso contenuta nella sentenza *ex art. 131 bis c.p.* ha determinato il legislatore a collegarne svariati effetti collaterali pregiudizievoli per l'autore del reato. Sul punto, occorre osservare come tale sentenza (se pronunciata in seguito a dibattimento e se divenuta irrevocabile) abbia efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno. Inoltre, di essa deve essere data menzione nel casellario giudiziale a carico del soggetto nei confronti del quale la sentenza è stata emessa.

Ponendosi dunque sulla scia della giurisprudenza citata, con la pronuncia in commento i Giudici di legittimità, delineano un ulteriore effetto penale in *malam partem* a carico del *reo*, ovvero quello della irrogabilità della confisca anche nel caso di proscioglimento per tenuità del fatto.

La Corte di cassazione arricchisce poi il proprio percorso argomentativo facendo riferimento ad una diversa misura ablativa prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza: in tale ipotesi, la Corte giunge ad affermare – *a contrario* – come, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non possa disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo di trasporto «*in quanto prevista dall'art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento*»<sup>6</sup>.

Sempre in tema di rapporto tra la misura della confisca e l'istituto di cui all'art. 131 *bis c.p.*, la giurisprudenza si è espressa anche con specifico riguardo ai reati commessi con l'uso di armi: sul punto è stato affermato che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto, rimanendo esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto<sup>7</sup>. Anche in tale ipotesi la Corte ha, ancora una volta, fondato il proprio impianto motivazionale facendo leva sul principio di legalità, affermando come la ammissibilità della confisca delle armi trovi una specifica base legale:

- da un lato, nell'art. 6, legge n. 152/1975, secondo il quale «*il disposto del primo capoverso dell'art. 240, si*

<sup>3</sup> Cass. Sez. III Pen. 15 giugno 2009, n. 24659, Mongardi ed a., rv. 244.019.

<sup>4</sup> Cass. Sez. III Pen. 4 aprile 2017, n. 16607, C.V., in *Foro it.*, 2017, 9, II, 541.

<sup>5</sup> Cass. Sez. III Pen. 4 aprile 2017, n. 16607, C.V., cit.

<sup>6</sup> Cass. Sez. IV Pen. 19 febbraio 2019, n. 7526, P.G. in proc. Giansi (in motivazione la Corte ha precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'accertamento del reato), rv. 275.127.

<sup>7</sup> Cass. Sez. I Pen. 30 novembre 2017, n. 54086, P.R. in proc. Loukili, rv. 272.085.

*applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi»;*

- e, dall'altro, nell'art. 240, comma 2, c.p., che dispone che è sempre applicata la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

*Ludovica Regard*